Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 9 marzo 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a novantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a novantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche o in lingue e letterature straniere o in lettere o filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

Sono, altresì, ammessi al concorso stesso gli impiegati di corrispondente carriera appartenenti a ruoli del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Presentazione della domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

o) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Documenti da allegare alle domande

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2. In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, a norma dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione.

Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare oltre il diploma anche un certificato attestante la votazione conseguita.

Ai fini della valutazione degli incarichi speciali indicati nella tabella il candidato dovrà esibire l'attestazione dell'effettivo svolgimento degli incarichi stessi;

4) eventuali pubblicazioni. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno comunque al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita nel seguente modo:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un docente universitario in discipline giuridiche o economiche o materie letterarie o filosofiche;

c) da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione in servizio al Ministero.

Art. 9.
Tabella per la valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato n. 2.

Art. 10.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale, da emanare entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sara approvata la graduatoria generale formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati:*

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 500, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli Affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del predetto articolo.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, se-

condo l'ordine di graduatoria nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con la qualifica di consigliere, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assegnati, nel limite di almeno 75, agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica di seguito indicati: Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, Isernia, Livorno, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

I vincitori, già in servizio a vario titolo presso l'Amministrazione centrale o gli uffici periferici della pubblica istruzione potranno essere assegnati, nel limite di venti unità, per effettive esigenze di servizio, alle sedi presso cui già prestano la loro opera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 186

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
da inviare su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . . . (provincia di .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a novantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .,

3) è impiegato nel ruolo della carriera . dell'Amministrazione . . e riveste la qualifica di . . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . ., (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure) è sottoposto a procedimento disciplinare (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente . . . (se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . il . . . . . .;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .,

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . . . .;
2) . . . .,
ecc. . . . .

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: . . . .

(Data) . . . . . .

(Firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della suindicata autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (fino a punti 20):

1) laurea richiesta per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato a partire da quello immediatamente superiore al minimo): fino a punti 10;

2) per altra laurea o diploma di istituti di istruzione superiore: da punti 1 fino ad un massimo di punti 3;

3) per ogni diploma di perfezionamento universitario: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;

4) pubblicazioni: fino a punti 5.

N.B. — La commissione giudicatrice determinerà quali pubblicazioni siano valutabili e i coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio svolto nella corrispondente carriera (2 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio (2 punti per ogni giudizio complessivo di «ottimo»; 1 punto per ogni giudizio complessivo di «distinto»); la valutazione è limitata all'ultimo quinquennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso: fino a punti 10;

3) incarichi speciali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686, del 3 maggio 1957 formalmente conferiti ed effettivamente svolti: fino a punti 5.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 20):

1) attestati o diplomi di specializzazione in materie attinenti ai servizi della pubblica amministrazione: fino a punti 7;

2) lavori originali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che non siano stati valutati come pubblicazioni, ed elaborati per il servizio: fino a punti 5;

3) profitto in corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: fino a punti 5;

4) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 3.

D) *Detrazioni*:

per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

per ogni «insufficiente»: punti 1;

per ogni «mediocre»: punti 0,50.

(3933)

Concorso per titoli a quattordici posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica e in ingegneria.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. **A tal fine** fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Documenti da allegare alle domande

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2. In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, a norma dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione.

Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare oltre il diploma anche un certificato attestante la votazione conseguita.

Ai fini della valutazione degli incarichi speciali indicati nella tabella il candidato dovrà esibire l'attestazione dell'effettivo svolgimento degli incarichi stessi;

4) eventuali pubblicazioni. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno comunque al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita nel seguente modo:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un docente universitario in scienze statistiche;

c) da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione in servizio al Ministero.

Art. 9.

Tabella per la valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato n. 2.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina degli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione dell'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i

fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 500, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di consigliere, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1972
Registro n. 9, *foglio n.* 283

ALLEGATO 1

Schema per la compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - Roma

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di .) via . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quattordici posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .,

3) è impiegato nel ruolo della carriera . dell'Amministrazione . . e riveste la qualifica di . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . ., (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure) è sottoposto a procedimento disciplinare (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente . (se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . .,

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . .,
2) . .,
ecc.

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: .

(Data) . .

(Firma) .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della suindicata autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (fino a punti 20):

1) laurea richiesta per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato a partire da quello immediatamente superiore al minimo): fino a punti 10;

2) per altra laurea o diploma di istituti di istruzione superiore: da punti 1 fino ad un massimo di punti 3;

3) per ogni diploma di perfezionamento universitario: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;

4) pubblicazioni: fino a punti 5.

N.B. — La commissione giudicatrice determinerà quali pubblicazioni siano valutabili e i coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio svolto nella corrispondente carriera (2 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio (2 punti per ogni giudizio complessivo di «ottimo»; 1 punto per ogni giudizio complessivo di «distinto»); la valutazione è limitata all'ultimo quinquennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso: fino a punti 10;

3) incarichi speciali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686, del 3 maggio 1957 formalmente conferiti ed effettivamente svolti: fino a punti 5.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 20):

1) attestati o diplomi di specializzazione in materie attinenti ai servizi della pubblica amministrazione: fino a punti 7;

2) lavori originali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che non siano stati valutati come pubblicazioni, ed elaborati per il servizio: fino a punti 5;

3) profitto in corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: fino a punti 5;

4) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 3.

D) *Detrazioni*:

per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

per ogni «insufficiente»: punti 1;

per ogni «mediocre»: punti 0,50.

(3934)

Concorso per titoli a duecentosessantuno posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a duecentosessantuno posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

Sono, altresì, ammessi al concorso stesso gli impiegati di corrispondente carriera appartenenti a ruoli del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

o) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Documenti da allegare alle domande

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2. In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, a norma dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in scuole parificate o legalmente riconosciute aventi sede fuori dalla provincia di Roma, le firme dei capi di dette scuole sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della legge sopraindicata.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento, il diploma deve essere sostituito da un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500, dal Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Il certificato indicato nel precedente comma dovrà contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale distrutto o smarrito;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione.

Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare oltre il diploma anche un certificato attestante la votazione conseguita.

Ai fini della valutazione degli incarichi speciali indicati nella tabella il candidato dovrà esibire l'attestazione dell'effettivo svolgimento degli incarichi stessi;

4) eventuali pubblicazioni. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita nel seguente modo:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore ad ispettore generale, con funzioni di presidente;

b) da un professore di materie giuridiche negli istituti tecnici commerciali;

c) da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con qualifica di consigliere, in servizio al Ministero.

Art. 9.

Tabella per la valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato n. 2.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo lo ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sara approvata la graduatoria generale di merito formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 500, della amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1935, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, i profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con la qualifica di segretario, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nel limite di almeno 165, saranno assegnati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di seguito indicati: Agrigento, Alessandria, Arezzo, Ascoli, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Mantova, Matera, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo.

I vincitori del concorso, già in servizio a vario titolo presso gli uffici della Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione potranno essere assegnati, nel limite di novantasei, per effettive esigenze di servizio, alle sedi presso cui già prestano la loro opera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 187

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di .) via . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a duecentosessantuno posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .;

3) è impiegato nel ruolo della carriera . dell'Amministrazione . . e riveste la qualifica di . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure) è sottoposto a procedimento disciplinare (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente . . . (se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . . .;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . .;
2) . .;
ecc.

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: .

(Data) .

(Firma) . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della predetta autenticazione **è sufficiente il visto** del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (fino a punti 20):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato a partire da quello immediatamente superiore al minimo): fino a punti 10;

2) diploma rilasciato dai licei linguistici legalmente riconosciuti, diploma di qualifica per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciato dagli istituti professionali di stato o legalmente riconosciuti: punti 4.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio svolto nella corrispondente carriera (2 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio (2 punti per ogni giudizio complessivo di «ottimo»; 1 punto per ogni giudizio complessivo di «distinto»; la valutazione è limitata all'ultimo quinquennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso): **fino a** punti 10;

3) incarichi speciali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686, del 3 maggio 1957 formalmente conferiti ed effettivamente svolti: fino a punti 5.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 20):

1) lavori originali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che non siano stati valutati come pubblicazioni, ed elaborati per il servizio: fino a punti 7;

2) profitto in corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: fino a punti 3;

3) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 5;

4) per ogni idoneità conseguita nei concorsi indetti da pubbliche amministrazioni statali per carriera superiore a quella cui il concorso si riferisce: fino a punti 5.

D) *Detrazioni*:

per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

per ogni «insufficiente»: punti 1;

per ogni «mediocre»: punti 0,50.

(3935)

Concorso per titoli a centocinquantotto posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria della Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centocinquantotto posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito presso un istituto statale o pareggiato.

Sono, altresì, ammessi al concorso stesso gli impiegati di corrispondente carriera appartenenti a ruoli del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, in possesso di uno dei titoli di studio sopraindicati.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato n. 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

o) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2. In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, a norma dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in scuole parificate o legalmente riconosciute aventi sede fuori dalla provincia di Roma, le firme dei capi di dette scuole sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della legge sopraindicata.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento, il diploma deve essere sostituito da un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500, dal Provveditore agli Studi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Il certificato indicato nel precedente comma dovrà contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale distrutto o smarrito;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione.

Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare oltre il diploma anche un certificato attestante la votazione conseguita.

Ai fini della valutazione degli incarichi speciali indicati nella tabella il candidato dovrà esibire l'attestazione dell'effettivo svolgimento degli incarichi stessi;

4) eventuali pubblicazioni. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno comunque al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita nel seguente modo:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore ad ispettore generale, con funzioni di presidente;

b) da un professore di materie giuridiche negli istituti tecnici commerciali;

c) da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con qualifica di consigliere, in servizio al Ministero.

Art. 9.
Tabella per la valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato n. 2.

Art. 10.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale, da emanare entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà approvata la graduatoria generale formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/OD, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 500, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove, e le sorelle vedove o nubili dei caduti del lavoro, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli Affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con la qualifica di ragioniere, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nel limite di almeno 128, saranno assegnati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, di seguito indicati: Agrigento, Alessandria, Ancona, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gorizia, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza.

I vincitori del concorso già in servizio a vario titolo presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, potranno essere assegnati, nel limite di trenta, per effettive esigenze di servizio, alle sedi presso cui già prestano la loro opera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 188

ALLEGATO 1

Schema per la compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a centocinquantotto posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) è impiegato nel ruolo della carriera . . . . . dell'Amministrazione . . . . . . e riveste la qualifica di . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure: è sottoposto a procedimento disciplinare) (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente . . . . . (se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
ecc. . . . .

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: . . . .

(Data) . . . . . .

(Firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (fino a punti 20):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato a partire da quello immediatamente superiore al minimo): fino a punti 10;

2) diploma di laurea: punti 1;

3) pubblicazioni: fino a punti 9.

N.B. — La commissione giudicatrice determinerà quali pubblicazioni siano valutabili ed i coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato.

B) *Titoli di servizio*: (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio svolto nella corrispondente carriera (2 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio: (2 punti per ogni giudizio complessivo di «ottimo»; 1 punto per ogni giudizio complessivo di «distinto»; la valutazione è limitata all'ultimo quinquennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso): fino a punti 10;

3) incarichi speciali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686, del 3 maggio 1957 formalmente conferiti ed effettivamente svolti: fino a punti 5.

C) *Titoli di preparazione professionale*: (fino a punti 20):

1) lavori originali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che non siano stati valutati come pubblicazioni, ed elaborati per il servizio: fino a punti 7;

2) profitto in corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: fino a punti 3;

3) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 5;

4) per ogni idoneità conseguita nei concorsi indetti da pubbliche amministrazioni statali per carriera superiore a quella cui il concorso si riferisce punti 1: fino a punti 5.

D) *Detrazioni*:

per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

per ogni «insufficiente»: punti 1;

per ogni «mediocre»: punti 0,50.

(3936)

Concorso per titoli a quarantanove posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantanove posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

Sono, altresì, ammessi al concorso stesso gli impiegati di corrispondente carriera appartenenti a ruoli del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato n. 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

o) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2. In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, a norma dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in scuole parificate o legalmente riconosciute aventi sede fuori dalla provincia di Roma, le firme dei capi di dette scuole sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della legge sopraindicata.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento, il diploma deve essere sostituito da un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500, dal preside, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Il certificato indicato nel precedente comma dovrà contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale distrutto o smarrito;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione.

Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare oltre il diploma anche un certificato attestante la votazione conseguita.

I candidati che hanno frequentato con esito favorevole i corsi previsti dall'art. 150 del testo unico vigente, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dall'Amministrazione competente, con la votazione riportata;

4) eventuali pubblicazioni. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita nel seguente modo:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, in servizio al Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 9.

Tabella per la valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato n. 2.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della lotta di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, la legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 500, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1177. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato, rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato, rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 12.
Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con la qualifica di coadiutore dattilografo, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salva restando la applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nel limite di almeno trenta, saranno assegnati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di seguito indicati: Agrigento, Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Livorno, Mantova, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Rieti, Rovigo, Sondrio, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza.

I vincitori del concorso, già in servizio a vario titolo presso gli uffici della Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, potranno essere assegnati nel limite di diciannove, per effettive esigenze di servizio, alle sedi presso cui già prestano la loro opera.

Il presente decreto - che è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482 - sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 189

ALLEGATO 1

Schema per la compilazione della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quarantanove

posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .,

3) è impiegato nel ruolo della carriera . dell'Amministrazione . . e riveste la qualifica di . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . ., (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure) è sottoposto a procedimento disciplinare (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente: . ., (se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso . . il . . .,

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .,

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . .,

2) . .,

ecc . .

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: . . .

(Data) .

(Firma) . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (fino a punti 20):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato a partire da quello superiore al minimo): fino a punti 10;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado: punti 3;

3) diploma rilasciato dai licei linguistici legalmente riconosciuti, diploma di qualifica per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti: fino a punti 3;

4) pubblicazioni: fino a punti 4.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio (punti 1,50 per ogni giudizio complessivo di « ottimo »; punti 1 per ogni giudizio complessivo di « distinto »; punti 0,50 per ogni giudizio complessivo di « buono »: la valutazione è limitata all'ultimo decennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso): fino ad un massimo di punti 15.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 20):

1) diploma di dattilografia, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o presso scuole aziendali debitamente autorizzate: punti 5;

2) diploma di stenografia, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o presso scuole aziendali debitamente autorizzate: punti 5;

3) profitto in corsi di preparazione, di formazione e di aggiornamento ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: fino a punti 4;

4) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 4;

5) per ogni idoneità conseguita nei concorsi indetti da pubbliche amministrazioni statali per carriera superiore a quella cui il concorso si riferisce: da punti 1 fino a punti 2.

D) *Detrazione*:

per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

per ogni « insufficiente »: punti 1;

per ogni « mediocre »: punti 0,50.

(3937)

Concorso per titoli a novanta posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a novanta posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso della licenza elementare.

Sono, altresì, ammessi al concorso stesso gli impiegati di corrispondente carriera appartenenti a ruoli del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, in possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.
Presentazione della domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato n. 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

o) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio del personale, su carta da bollo da L. 500, in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, comma primo;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione. Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare:

pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso con l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie, oppure il certificato dello stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.
Commissione esaminatrice - Tabella per la valutazione dei titoli dei concorrenti

La commissione sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato n. 2.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della

preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla comptetente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto. ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da lire 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 500, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti del lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge già citata 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli Affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con la qualifica di commesso, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nel limite di almeno 70, saranno assegnati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di seguito indicati: Alessandria, Asti, Belluno, Bologna, Brescia, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, L'Aquila, Modena, Pavia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

I vincitori del concorso, nel limite di 20, già in servizio a vario titolo presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione potranno essere assegnati, per effettive esigenze di servizio, alle sedi presso cui già prestano la loro opera.

Il presente decreto - che è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 - sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 10, foglio n. 191

ALLEGATO 1

Schema per la compilazione della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a novanta posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) è impiegato nel ruolo della carriera . . . . . dell'Amministrazione . . . . e riveste la qualifica di . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure) è sottoposto a procedimento disciplinare (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente .
(se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso . . il . .,

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .,

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . .,
2) . .,
ecc.

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: .

(Data)

(Firma) .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio e titoli professionali* (fino a punti 25):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (a seconda del voto riportato a partire da quello superiore a minimo): fino a punti 10;

2) licenza di scuola secondaria di I grado: punti 4;

3) diploma di istituto secondario di II grado: punti 6;

4) per ogni idoneità conseguita in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni statali per carriera superiore a quella di commesso: da punti 1 fino a punti 2;

5) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 3.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio di ruolo o ruolo aggiunto prestato): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio (punti 1,50 per ogni giudizio complessivo di « ottimo »; punti 1 per ogni giudizio complessivo di « distinto »; punti 0,50 per ogni giudizio complessivo di « buono ». La valutazione è limitata all'ultimo decennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso): fino ad un massimo di punti 15.

C) *Detrazioni*:

1) per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

2) per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

3) per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

4) per ogni « insufficiente »: punti 1;

5) per ogni « mediocre »: punti 0,50.

(3938)

Concorso per titoli a ventisei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventisei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, in possesso della licenza elementare e della patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

Sono, altresì, ammessi al concorso stesso gli impiegati di corrispondente carriera appartenenti a ruoli del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, in possesso del titolo di studio e della patente di guida sopraindicati.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) nome e cognome;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica cui appartengono;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) se siano o non in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;

h) la sede di servizio e, se comandati o distaccati, l'ufficio presso il quale di fatto prestano servizio;

i) il titolo di studio di cui sono in possesso;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

o) il possesso della patente di guida di categoria *C* ad uso privato;

p) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio del personale, su carta da bollo da L. 500, in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, comma primo;

3) copia autenticata dalla patente di guida indicata nel precedente art. 2;

4) documenti ufficiali in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione. Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare:

pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie, oppure il certificato dello stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti nei loro confronti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Commissione esaminatrice - Tabella per la valutazione dei titoli dei concorrenti

La commissione sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale da emanarsi entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om.,

in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni di esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261 dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità e dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 500, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione e dello internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono e. se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 11.
Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto ai servizi degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, con la qualifica di autista, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nel limite di almeno 16, saranno assegnati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso, già in servizio a vario titolo presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione potranno essere assegnati, nel limite di 10, per effettive esigenze di servizio, alle sedi presso cui già prestano la loro opera.

Il presente decreto - che è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 - sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 190

ALLEGATO 1

Schema per la compilazione della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a ventisei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) è impiegato nel ruolo della carriera . . . . . dell'Amministrazione . . . . . . e riveste la qualifica di . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

5) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure è sottoposto a procedimento disciplinare) (2);

6) la sua sede di servizio è la seguente . . . . . (se comandato o distaccato indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

7) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) è in possesso di regolare patente di guida di categoria . . . recante il numero . . . e rilasciata dalla prefettura di . . . . in data . . . . .;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .

Il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso, è il seguente: . . . .

(Data) . . . . . .

(Firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 20):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (a seconda del voto riportato a partire da quello superiore al minimo): fino a punti 10;

2) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 4;

3) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 6.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 25):

1) anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio di ruolo o ruolo aggiunto prestato): fino ad un massimo di punti 10;

2) qualità del servizio (punti 1,50 per ogni giudizio complessivo di « ottimo »: punti 1 per ogni giudizio complessivo di « buono ». La valutazione è limitata all'ultimo decennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso): fino ad un massimo di punti 15.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 20):

1) per ogni idoneità conseguita in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni statali per carriera superiore a quella di autista: punti 1 fino a punti 3;

2) patente di guida:

a) alla patente di guida di tipo D: punti 4;

b) alla patente di guida di tipo E: punti 5;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatore di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico (punti 2 fino a punti 4).

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dallo ispettore generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrale o provinciali;

4) altri elementi di valutazione sulla preparazione professionale desumibili dai rapporti informativi: fino a punti 4.

D) *Detrazioni*:

1) per ogni sanzione disciplinare di sospensione dalla qualifica: punti 2;

2) per ogni sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio: punti 1;

3) per ogni sanzione disciplinare di censura: punti 0,50;

4) per ogni « insufficiente »: punti 1;

5) per ogni « mediocre »: punti 0,50.

(3939)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651212) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.